



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 50 del 03 marzo 2020

OGGETTO: TOSAP: TARIFFE 2020

Il giorno **03 marzo 2020** alle ore **15:00** a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella apposita sala delle adunanze.

Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità dell'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N.	Componente	Funzione	Presenza
1	MEDRI MASSIMO	Sindaco	PRES
2	ARMUZZI GABRIELE	Vice Sindaco	PRES
3	FIUMI MICHELE	Assessore	PRES
4	MAZZOLANI ENRICO	Assessore	PRES
5	BRUNELLI MICHELA	Assessore	PRES
6	MANZI BIANCA MARIA	Assessore	PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri.

Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Visto il D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 ed in particolare il CAPO II rubricato "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 13 febbraio 2003, con la quale sono state approvate le tariffe TOSAP per l'anno 2003;

Visti,

· l'art. 42, comma 1, lettera f), della L. 18 agosto 2000, n. 267, che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale, la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

· l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

· l'art. 40 comma II, e comma III del D.lgs. 507/93;

· l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede, quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Considerato che il Decreto Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019), ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

Visto inoltre il coordinato disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) e comma 3 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato altresì che:

· nell'anno 2019 è stata applicata, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, una tariffa unitaria di € 0,87812 ad utenza;

· l'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12.2019 rispetto al 31.12.2018 ha registrato una variazione pari a +0,4% e quindi per l'anno 2020 la predetta tariffa unitaria ad utenza può essere rivalutata ad € 0,88163;

Visto il vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, disciplina della tassa e istituzione del canone di concessione non ricognitorio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.03.2008, e successivamente modificato con atto C.C. n. 17 del 26.03.2018;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, viste le tariffe di cui al prospetto (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare e confermare per le motivazioni di cui in premessa, le vigenti tariffe TOSAP,

per l'anno 2020, nelle misure riportate nel prospetto (**Allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2) di dare altresì atto che le tariffe approvate e confermate con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006, sopra richiamati,

- hanno decorrenza ed effetto a partire dal 1° gennaio 2020;

- si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo;

3) di disporre la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale ai sensi e per gli effetti di cui al vigente art. 13, commi 15 e 15 - ter del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

Ed inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativa la novellata disciplina tariffaria per l'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022,

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Sindaco
Massimo Medri

Il Segretario Generale
Alfonso Pisacane

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene in una unica soluzione con versamento anticipato mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

di suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.	
Categoria prima (ex 1°)	2,40000
Categoria seconda (ex 1°)	2,28000
Categoria terza (ex 1°)	1,87200
Categoria quarta (ex 1°)	1,82400
Categoria quinta (ex 2°)	1,44000
Categoria sesta (ex 3°)	1,10400

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 6 categorie in cui è classificato il territorio, la tariffa si divide in:

1° Fascia dalle ore 0 alle ore 6 fino a 14 giorni	
Categoria prima (ex 1°)	0,24000
Categoria seconda (ex 1°)	0,22800
Categoria terza (ex 1°)	0,18720
Categoria quarta (ex 1°)	0,18240
Categoria quinta (ex 2°)	0,14400
Categoria sesta (ex 3°)	0,11040

2° Fascia dalle ore 0 alle ore 6 oltre 14 giorni	
Categoria prima (ex 1°)	0,12000
Categoria seconda (ex 1°)	0,11400
Categoria terza (ex 1°)	0,09360
Categoria quarta (ex 1°)	0,09120
Categoria quinta (ex 2°)	0,07200
Categoria sesta (ex 3°)	0,05520

3° Fascia dalle ore 6 alle ore 24 fino a 14 giorni	
Categoria prima (ex 1°)	2,16000
Categoria seconda (ex 1°)	2,05200
Categoria terza (ex 1°)	1,68480
Categoria quarta (ex 1°)	1,64160
Categoria quinta (ex 2°)	1,29600
Categoria sesta (ex 3°)	0,99360

4° Fascia dalle ore 6 alle ore 24, oltre 14 giorni	
Categoria prima (ex 1°)	1,08000
Categoria seconda (ex 1°)	1,02600
Categoria terza (ex 1°)	0,84240
Categoria quarta (ex 1°)	0,82080
Categoria quinta (ex 2°)	0,64800
Categoria sesta (ex 3°)	0,49680

5° Fascia giornata intera fino a 14 giorni	
Categoria prima (ex 1°)	2,40000
Categoria seconda (ex 1°)	2,28000
Categoria terza (ex 1°)	1,87200
Categoria quarta (ex 1°)	1,82400
Categoria quinta (ex 2°)	1,44000
Categoria sesta (ex 3°)	1,10400

6° Fascia giornata intera oltre a 14 giorni	
Categoria prima (ex 1°)	1,20000
Categoria seconda (ex 1°)	1,14000
Categoria terza (ex 1°)	0,93600
Categoria quarta (ex 1°)	0,91200
Categoria quinta (ex 2°)	0,72000
Categoria sesta (ex 3°)	0,55200

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.	
Per ogni mq./anno:	
Categoria prima (ex 1°)	32,00000
Categoria seconda (ex 1°)	30,40000
Categoria terza (ex 1°)	27,20000
Categoria quarta (ex 1°)	26,30400
Categoria quinta (ex 2°)	21,02400
Categoria sesta (ex 3°)	9,60000

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	
Per ogni mq./anno (riduz. 40%)	
Categoria prima (ex 1°)	19,20000
Categoria seconda (ex 1°)	18,24000
Categoria terza (ex 1°)	16,32000
Categoria quarta (ex 1°)	15,78240
Categoria quinta (ex 2°)	12,61440
Categoria sesta (ex 3°)	5,76000

C) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	
Per ogni mq./anno (riduz. 70%)	
Categoria prima (ex 1°)	9,60000
Categoria seconda (ex 1°)	9,12000
Categoria terza (ex 1°)	8,16000
Categoria quarta (ex 1°)	7,89120
Categoria quinta (ex 2°)	6,30720
Categoria sesta (ex 3°)	2,88000

D) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere	
Per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93	
per utenza	0,88163
La tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente (art. 63 c. 2 D.Lvo n. 446/97). In ogni caso l'ammontare annuo dovuto non può essere inferiore ad € 516,00.	

E) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.	
Per ogni apparecchio e per anno:	
Centro abitato	12,49826
Zona limitrofa	9,37369
zona periferica-frazioni	6,24913

F) Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distributori carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore a 4 mq.	
Per ogni distributore e per anno:	
Centro abitato	47,49338
Zona limitrofa	28,74599
zona periferica	12,49826
frazioni	6,24360

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3,000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1,000 litri o frazione di 1,000 litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi di differenti capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1,000 litri o frazioni di 1,000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggette alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE IN VIGORE DAL 01.01.2020

Allegato A

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Tariffa giornaliera per mq. (rid. 40%)

Categoria prima (ex 1°)	1,44000
Categoria seconda (ex 1°)	1,36800
Categoria terza (ex 1°)	1,12320
Categoria quarta (ex 1°)	1,09440
Categoria quinta (ex 2°)	0,86400
Categoria sesta (ex 3°)	0,66240

C) Venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

D) Attrazione giochi e spettacolo Viaggiante

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 80%.

E) Occupazione ai sensi dell'art. 46

Per le occupazioni temporanee del suolo per fini di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/93 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

F) Autovetture ad uso privato

Per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata nella lettera A).

G) Attività Edilizia

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%

H) Manifestazioni

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell' 80%.

I) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs 507/93. :

La tassa è determinata, in misura forfettaria, come segue:

a) fino a 1 km. Lineare.
Durata non superiore a 30 gg

Categoria prima (ex 1°)	15,49371
Categoria seconda (ex 1°)	14,71902
Categoria terza (ex 1°)	12,08509
Categoria quarta (ex 1°)	11,77522
Categoria quinta (ex 2°)	9,29623
Categoria sesta (ex 3°)	7,12711

b) oltre a 1 km. Lineare.
Durata non superiore a 30 gg

Categoria prima (ex 1°)	23,24057
Categoria seconda (ex 1°)	22,07854
Categoria terza (ex 1°)	18,12764
Categoria quarta (ex 1°)	17,66283
Categoria quinta (ex 2°)	13,94434
Categoria sesta (ex 3°)	10,69066

Per le occupazioni di cui alle lettere **a) e b)** di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure:

a) fino a 90 giorni	più 30%
b) oltre 90 giorni e fino a 180 giorni	più 50%
c) di durata superiore a 180 giorni	più 100%